



Coira, 31 ottobre 2014

Decisione n. 387

## DECISIONE D'UFFICIO

### **Emanazione delle direttive concernenti il Servizio psicologico scolastico**

Conformemente all'art. 73 cpv. 4 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), l'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti del Servizio psicologico scolastico e suddivide il territorio cantonale in regioni di consulenza.


In virtù dell'art. 73 cpv. 4 dell'ordinanza scolastica

#### **l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport decide:**

1. Vengono emanate le direttive concernenti il Servizio psicologico scolastico.
2. Comunicazione a: Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente;  
Ufficio per la scuola popolare e lo sport

UFFICIO PER LA SCUOLA  
POPOLARE  
E LO SPORT

Dany Bazzell, capoufficio



## Direttive concernenti il Servizio psicologico scolastico

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 31 ottobre 2014

visti l'art. 91 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica) e l'art. 73 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010)

### Art. 1

<sup>1</sup> Le presenti direttive hanno lo scopo di disciplinare l'organizzazione, i doveri e i compiti del Servizio psicologico scolastico.

Scopo,  
campo d'applicazione

<sup>2</sup> Con le presenti direttive, il territorio cantonale viene suddiviso in regioni di consulenza.

### Art. 2

<sup>1</sup> Il Servizio psicologico scolastico è una sezione dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Organizzazione

<sup>2</sup> La sezione è composta dalla direzione e dai consulenti regionali per la scuola e l'educazione.

### Art. 3

Il Servizio psicologico scolastico è a disposizione di tutti i bambini e gli adolescenti che frequentano la scuola popolare, nonché delle loro persone di riferimento. Per l'accertamento e la richiesta di misure di pedagogia speciale, è possibile farvi capo anche al di fuori della scuola popolare. Ciò può essere il caso in particolare per questioni relative all'insegnamento speciale in età prescolastica o nel periodo scolastico postobbligatorio, fino al compimento dei vent'anni.

Doveri

### Art. 4

Al Servizio psicologico scolastico sono affidati i seguenti compiti:

Compiti

- a) consulenza scolastica e per l'educazione a genitori e insegnanti nel singolo caso;
- b) accertamento, consulenza e richiesta in caso di difficoltà di apprendimento, legate alle prestazioni, comportamentali e di sviluppo, nonché in caso di questioni relative alla carriera formativa di bambini e adolescenti;
- c) accertamento, consulenza e richiesta in caso di istruzione speciale;
- d) consulenza agli insegnanti in caso di gravi problemi educativi e di gestione che concernono la classe;
- e) prevenzione di problemi scolastici, di sviluppo e nell'educazione nel quadro della formazione dei genitori e delle relazioni pubbliche;
- f) aiuto pedagogico-psicologico per bambini e adolescenti in caso di difficoltà di apprendimento, legate alle prestazioni, comportamentali e di sviluppo;
- g) consulenza agli enti scolastici;
- h) sostegno psicologo d'urgenza;

- i) collaborazione all'interno del Dipartimento e dell'Ufficio in caso di questioni pedagogico-psicologiche inerenti la scuola e l'educazione;
- j) collaborazione nella formazione e nel perfezionamento di insegnanti e psicologi;
- k) collaborazione negli esperimenti e progetti scolastici.

### **Art. 5**

Il territorio cantonale viene suddiviso in cinque regioni di consulenza:

Suddivisione

1. Il distretto Plessur-Mittelbünden con le sedi regionali a Coira e a Thusis comprende le regioni Plessur (senza Haldenstein), Albula e Viamala.
2. Il distretto Rheintal-Prättigau-Davos con le sedi regionali a Domat/Ems, Landquart e Davos comprende le regioni Imboden, Landquart e Prättigau/Davos, nonché il Comune di Haldenstein.
3. Il distretto Surselva con la sede regionale a Ilanz e la sede esterna a Disentis comprende la regione Surselva.
4. Il distretto Engadin-Münstertal-Samnaun con le sedi regionali a Scuol e a St. Moritz comprende le regioni Engiadina Bassa/Val Müstair e Maloja (senza Bregaglia).
5. Il distretto Grigioni Italiano con le sedi regionali a Roveredo e a Poschiavo comprende le regioni Moesa e Bernina, nonché il Comune di Bregaglia.

### **Art. 6**

Il personale del Servizio psicologico scolastico è tenuto all'obbligo di discrezione e al segreto professionale conformemente alla legislazione cantonale e federale.

Obbligo di discrezione

### **Art. 7**

Il Servizio psicologico scolastico collabora a stretto contatto con i genitori, gli insegnanti, gli ispettorati scolastici, gli enti scolastici, i medici, i servizi della psichiatria infantile e giovanile, i servizi sociali e l'assistenza sociale scolastica, il Servizio ortopedagogico, nonché con l'autorità di protezione dei minori e degli adulti e istituti simili.

Collaborazione

### **Art. 8**

<sup>1</sup> Gli annunci vanno presentati ai servizi regionali di consulenza scolastica per l'educazione.

Annuncio

<sup>2</sup> Sono autorizzati ad annunciare bambini e adolescenti i detentori dell'autorità parentale, gli insegnanti, gli ispettorati scolastici, gli enti scolastici, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, i servizi sociali, l'assistenza sociale scolastica, i medici, i servizi della psichiatria infantile e giovanile e il Servizio ortopedagogico. Per l'annuncio occorre il consenso di un rappresentante legale del bambino. Bambini e adolescenti capaci di discernimento possono annunciarsi autonomamente.

### **Art. 9**

L'accertamento e la consulenza psicologica scolastica sono gratuiti.

Costi

### **Art. 10**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° novembre 2014.

Entrata in vigore